

COMUNE DI FALLO

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2025.

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni

Art.3 - Ambito di applicazione

Art.4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

Art. 6 – Responsabile

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Obblighi degli operatori

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 14 – Diritti dell'interessato

Art. 15 – Sicurezza dei dati

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

Art. 17 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza

Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini

Art. 19 - Comunicazione dei dati

Art. 20 – Norma di rinvio

Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza e garantisce il trattamento e l'accesso dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune, per la tutela della sicurezza urbana e per la vigilanza ambientale nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "banca dati", il complesso di dati personali raccolti nella centrale operativa esclusivamente mediante riprese videoregistrate nei luoghi di installazione delle videocamere;
- b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, per la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "titolare", l'Ente Comune di Fallo, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio o responsabilità d'ufficio al titolare e da questi preposto al trattamento di dati personali;
- f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- g. per "interessato" la persona fisica, giuridica, ente o associazione a cui si riferiscono i dati raccolti;
- h. per "comunicazione", far conoscere i dati personali raccolti a soggetti legittimati;
- i. per "dato anonimo", il dato che, a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza fissa ed attivato sul territorio del Comune di Fallo, esclusivamente per il

controllo della sicurezza urbana e per la prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza i cui monitor, per la visione delle immagini riprese dalle telecamere, sono posizionati presso il locale adibito a centrale operativa individuato dall'Ufficio Tecnico all'interno del Comune.
2. Le finalità del suddetto impianto sono: l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale; - la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici e/o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per consentire un pronto e immediato intervento delle Forze dell'Ordine; - il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti; la vigilanza sul pubblico traffico e infortunistica stradale;
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video nei luoghi di installazione delle videocamere ed interesseranno essenzialmente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area videosorvegliata.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili.
5. L'uso dei dati personali non necessita del consenso degli interessati in quanto effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy".

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento, è nominato con atto del Sindaco.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento in osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy.

4. I compiti affidati al Responsabile dal Sindaco o suo delegato devono essere specificati per iscritto.

5. Il Responsabile, ove necessario e possibile, può nominare uno o più incaricati al materiale trattamento i quali, di concerto con lo stesso, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso.

6. La visione delle immagini registrate e sono consentiti solamente al Sindaco o suo delegato, al Responsabile del trattamento dei dati, agli incaricati preposti alla centrale operativa, ai funzionari di polizia giudiziaria e all'interessato, se autorizzato, che avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Mentre lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere può essere disposto dal Responsabile previa autorizzazione del sindaco o suo delegato.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti e custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa, quelle degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzato ad accedere alla centrale operativa

1. Possono accedere alla centrale operativa solamente il Sindaco o suo delegato, il Responsabile e il personale da quest'ultimo autorizzato.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, se necessario, può ove possibile e previa loro accettazione, designa e nomina gli incaricati a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli uffici comunali. Può nominarli anche tra gli addetti alla Polizia Locale, se in qualunque modo in servizio presso il Comune di Fallo.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Fallo è riservata al responsabile ovvero all'addetto alla Polizia Locale di cui sopra.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono trattati per le finalità di cui al precedente Art. 4 e conservati per un periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a sette giorni, salvo esigenza di ulteriore conservazione.
2. I dati personali sono ripresi da telecamere posizionate in punti individuati con atto della Giunta Comunale.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali non può effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone. Le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco o suo delegato.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Fallo, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Fallo si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede comunale. Alla sala, possono accedere esclusivamente il Sindaco o suo delegato, il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

5. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati: la data e l'ora dell'accesso; – l'identificazione del terzo autorizzato; – i dati per i quali si è svolto l'accesso; – gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso; – le eventuali osservazioni dell'incaricato; – la sottoscrizione del medesimo. –

6. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Fallo effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa e i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Con atto di Giunta comunale sarà quantificato il contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 19 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Fallo a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 21- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione sull'Albo online dell'ente in rispetto della normativa sulla trasparenza.